


COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo



per il **FUNZIONAMENTO**
del **CONSIGLIO**
COMUNALE



REGOLAMENTO

ART. 1 - FINALITA'

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, dallo Statuto e dal presente Regolamento in attuazione dell'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei quattro quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti scritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente che consulta in merito il Segretario Comunale. Qualora l'interpretazione emersa non soddisfi il Consigliere proponente, il Presidente sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ART. 4 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso l'apposita sala.
2. Ricorrendo situazioni eccezionali l'adunanza può essere convocata in un altro luogo nell'ambito del territorio comunale. In tal caso, il Sindaco designa la sede straordinaria, sentito il parere della Giunta. Nell'avviso di convocazione, egli indica le ragioni della decisione.
3. La sala delle riunioni deve consentire, nelle sedute pubbliche la presenza del pubblico in apposito settore.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte la bandiera Nazionale, la bandiera dell'Unione Europea e quella Comunale.

ART. 5 - PRESIDENZA NELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco ai sensi dell'Art. 36 della Legge 142/1990 è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio. Il vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 6 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, tutela la prerogative dell'assemblea consiliare e i diritti dei singoli consiglieri, opera con criteri di imparzialità per assicurare il legale, efficace e spedito funzionamento del collegio.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, fa osservare la legalità e l'ordine da parte dei consiglieri e del pubblico.

ART. 7 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, solitamente un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario Comunale le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi potranno costituire un gruppo anche misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

ART. 8 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco quale presidente del Consiglio Comunale. In tale veste, essa concorre a definire la programmazione ed a stabilire tutto ciò che è utile per il buon funzionamento del Consiglio, ricercando soluzioni che favoriscono il più ampio consenso dell'assemblea consiliare.
2. Il Sindaco, prima di formulare l'ordine del giorno del Consiglio, convoca la conferenza dei Capigruppo.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco, con avviso scritto da comunicare ai Capigruppo, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco su richiesta scritta e motivata di almeno due Capigruppo. In caso d'urgenza, il Sindaco può convocare la conferenza anche telefonicamente o telefax con preavviso di 24 ore. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.

2. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando i capigruppo presenti costituiscono la maggioranza dei componenti della Conferenza.
3. I Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

ART. 10 - RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione, il numero dei Consiglieri comunali assegnati al Comune di Zogno, l'entrata e la loro durata in carica, la surrogazione, i diritti, i doveri, i compiti, la posizione giuridica e le indennità sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

ART. 11 - MANDATO CONSILIARE

1. Ciascun Consigliere ha il diritto e il dovere di esercitare i compiti del suo ufficio, di intervenire alle riunioni del Consiglio Comunale e di tutte le commissioni di cui fa parte. Ogni Consigliere gode, in particolare:
 - a) dei diritti d'informazione,
 - b) dei diritti di iniziativa,
 - c) dei diritti e facoltà a permessi, aspettative, indennità, alle condizioni previste dalla legge.
2. Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni in occasione di provvedimenti di carattere normativo, fermo restando la responsabilità prevista dall'art. 58 Legge 142/90.

ART. 12 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la deliberazione di sostituzione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge 23.04.81 n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni

per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di incompatibilità.

3. Anche se non esplicitamente iscritto all'ordine del giorno della seduta, la convalida degli eletti comprende sempre la dichiarazione e la surrogazione dei membri ineleggibili e incompatibili. Le deliberazioni di convalida degli eletti e di surrogazione di membri ineleggibili o incompatibili sono immediatamente eseguibili. Nel caso in cui, nella prima riunione non si esaurisca l'esame, oppure il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, la convalida è rinviata ad una successiva seduta, considerata come prosecuzione della prima.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23.4.1981 n.154 e successive modificazioni.

ART. 13 - DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali restano in carica, fino all'elezione del nuovo Consiglio.
2. I Consiglieri possono cessare dalla carica prima della normale scadenza, all'accadere di una delle seguenti cause:
 - a) per dimissioni o per morte;
 - b) per decadenza o per rimozione;
 - c) per sospensione.

ART. 14 - DIMISSIONI - MORTE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere debbono essere presentate, con comunicazione sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni, dalla data di presentazione delle dimissioni, delibera a voti palesi la surrogazione, previa convalida della persona surrogante.

3. In caso di più dimissioni si procede con separate votazioni per ognuna di esse, seguendo l'ordine di presentazione delle stesse quale risulta dal protocollo.
4. Nel caso di morte, il Sindaco iscrive la comunicazione dell'evento e la surrogazione del consigliere deceduto all'ordine del giorno della prima riunione consiliare. Il Consiglio delibera la sostituzione, previa convalida del surrogante.

ART. 15 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della Legge 23.4.1981 n. 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 9/bis del T.U. 16.5.1960 n. 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla legge 23.4.1981, n. 154, e successive modificazioni, o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio deve contestarla ed attivare la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Il Sindaco, non appena informato dalla competente autorità, convoca il Consiglio Comunale perchè prenda atto e deliberi l'immediata surrogazione:
 - a) del consigliere al quale è stata inflitta sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, oppure del consigliere sottoposto a provvedimento definitivo di prevenzione comminato dall'autorità giudiziaria;
 - b) del consigliere rimosso dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica, per aver commesso uno degli atti o delle violazioni previsti dall'articolo 40, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.08.90 n. 241 a notificare l'avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine assegnato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data della notifica. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giudicative presentate dal Consigliere interessato.

5. La surrogazione dei Consiglieri Comunali decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16.5.1960 n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 16 - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni dal Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8.6.1990, n. 142 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19.3.1990, n. 55, dell'art. 416/bis codice penale e nei casi previsti dalla Legge 18.1.1992, n. 16.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Nel caso di sospensione, il Consiglio, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge 25.3.1993, n. 81, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

ART. 17 - DIRITTI DI INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale.

Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione, concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui all'art. 53 della legge 142/90.

Il Segretario Comunale esprime il parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.

Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti debbono essere presentati in forma scritta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare gli emendamenti proposti fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

Per le proposte di emendamento di lieve entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento, presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

ART. 18 - MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta di risoluzione sottoposta al Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di interventi ed iniziative da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune.

2. Le mozioni sono presentate al Sindaco, sottoscritte dal proponente e dagli altri Consiglieri aderenti. Se non indicato, è considerato proponente il primo firmatario. Il proponente può, comunque, essere sostituito da un altro dei firmatari quando non sia presente alla discussione. Esse sono iscritte all'ordine del

giorno della successiva seduta consiliare ed esaminate nelle forme previste per le altre proposte di deliberazione.

3. I consiglieri, altresì, hanno diritto di presentare degli "ordini del giorno" che prospettano iniziative di carattere politico.

Gli ordini del giorno presentati durante la seduta consiliare, possono essere trattati nella stessa, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.

Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.

ART. 19 - INTERPELLANZE

1. Ogni Consigliere, da solo o d'intesa con altri, può presentare interpellanze, con le quali chiede al Sindaco di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta sua o della Giunta, in merito ad un determinato provvedimento assunto, o ad un argomento o problema di competenza comunale o di interesse per la comunità. L'interpellanza è sottoscritta dal proponente e dagli altri Consiglieri aderenti, ed è presentata al Sindaco.

L'interpellanza è posta all'ordine del giorno di una successiva adunanza del Consiglio, nelle forme previste per le altre proposte di deliberazione.

2. Le interpellanze sono presentate all'assemblea consiliare dall'interpellante, con breve relazione non eccedente cinque minuti. Il Sindaco o un Assessore rispondono con una dichiarazione, anch'essa non eccedente la durata di cinque minuti. Non segue dibattito. L'interpellante, che intende aprire un dibattito sulla questione, può trasformare l'interpellanza in mozione o in una proposta di deliberazione.

ART. 20 - INTERROGAZIONI

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni consiliari al Sindaco per sapere: se un fatto o una notizia siano veri; se una determinata informazione sia a conoscenza del Sindaco o della Giunta; se in merito a tali fatti e informazioni, siano stati assunti provvedimenti; se il Sindaco o la Giunta intendono informare il Consiglio su un determinato avvenimento o provvedimento.
2. Il Consigliere interrogante consegna copia della sua domanda al Sindaco, prima della chiusura della seduta consiliare. Il Sindaco, o l'Assessore competente, se dispongono degli elementi

necessari dichiarano di rispondere seduta stante. In tal caso il Consigliere legge la sua interrogazione ed il Sindaco, o l'Assessore, risponde. La risposta non dà luogo a dibattito. Se il Sindaco, o l'Assessore, non dispone degli elementi suddetti, si riserva di dare risposta nella successiva seduta consiliare, salvo che la ricerca dei dati richiesti esiga un tempo maggiore, fissato dal Sindaco.

3. Ogni Consigliere può sempre rivolgere al Sindaco domande scritte, chiedendo risposta scritta, che viene data entro trenta giorni.

ART. 21 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo chieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma. decorre dal giorno nel quale perviene la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo dell'Ente.
La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione.
Nel caso di cui essa costituisca una proposta di dibattito su una questione che non comporti l'assunzione di provvedimenti, è allegata una semplice relazione illustrativa.
3. Il Sindaco dispone che la proposta di deliberazione sia presentata al Consiglio corredata del parere di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8.6.1990 n. 142.

ART. 22 - DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, sono sottoposte a controllo nei limiti delle legittimità denunciate quando un quinto dei consiglieri assegnati ne facciano richiesta

scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, quando le stesse deliberazioni riguardino:

- a) appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.
- b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

2. Contestualmente alla pubblicazione le predette deliberazioni sono inoltrate in copia conforme, a cura del Segretario Comunale, ai Capigruppo consiliari.
3. Il Segretario Comunale comunicherà, con lettera ai Consiglieri richiedenti, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

ART. 23 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Il diritto d'informazione riconosciuto dalla legge e dallo Statuto a ciascun Consigliere comunale, ha per oggetto:
 - a) i documenti amministrativi, a rilevanza esterna o anche interna, formati o comunque utilizzati dall'Amministrazione del Comune, qualunque sia il supporto fisico nel quale sono impressi: supporto cartaceo, elettromagnetico e altra specie;
 - b) notizie sullo stato degli atti, sullo stato delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.Sono esclusi dal diritto di accesso i soli atti riservati per legge, per regolamento o per temporanea disposizione del Sindaco, in ottemperanza all'articolo 7, comma 3, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e dall'Art. 24 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241. Per brevità, in questo regolamento la parola "informazione" è usata in senso comprensivo sia dei documenti sopradescritti alla lettera a) sia delle notizie sopraindicate alla lettera b).
2. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo in una delle seguenti forme:
 - a) visione ed esame dei documenti, presso l'ufficio del responsabile del procedimento al quale i documenti appartengono;
 - b) copia dei documenti, estratta a cura dell'ufficio suddetto, senza spese e in esenzione da bollo;
 - c) relazione scritta contenente notizie sullo stato degli atti, delle procedure e delle pratiche, come previsto nel precedente comma 1) lettera b).

3. Il diritto di informazione è riconosciuto dalla legge al Consigliere quale mezzo utile per l'espletamento del proprio mandato. Perciò egli, per avvalersene, deve motivare l'esistenza di una concreta e oggettiva connessione tra ciò che richiede e l'utilità che ne ricava per l'espletamento dei compiti propri al suo mandato. Delle informazioni ricevute, il Consigliere non può fare uso diverso da quello dichiarato, perchè ciò produrrebbe disparità di trattamento tra i cittadini. Quando le informazioni esulano i compiti specifici del proprio mandato, il Consigliere può naturalmente richiederle, come cittadino, sulla base delle norme previste dal regolamento comunale sulla partecipazione e l'accesso.

ART. 24 - INFORMAZIONI DEL COMUNE: PROCEDIMENTO DI ACCESSO

1. Il Consigliere Comunale richiede le informazioni possedute dal Comune e necessarie per l'esercizio del suo mandato, con domanda scritta, indirizzata al Sindaco, nella quale:
 - a) indica l'informazione che a lui necessita;
 - b) motiva le ragioni in base alle quali sussiste la connessione concreta e oggettiva;
 - c) sceglie una sola delle forme di accesso previste dal comma 2, del precedente articolo.
2. Entro tre giorni lavorativi successivi alla data di protocollo, il Sindaco decide sull'istanza ricevuta, fissa il termine per la risposta. la decisione può essere:
 - a) di assenso: verificata la corrente motivazione, il Sindaco appone sulla domanda il visto di autorizzazione e il termine di accesso;
 - b) di diniego ritenuta la motivazione non conforme alla legge e al presente regolamento, il Sindaco appone in calce alla domanda il motivato atto di diniego. Il diniego può essere anche motivato dal fatto che la ricerca delle informazioni sia così laboriosa da compromettere il regolare funzionamento dell'ufficio interessato.
3. Nei tre giorni lavorativi successivi a quello dell'autorizzazione del Sindaco, le informazioni sono rilasciate al Consigliere richiedente, salvo che non si tratti di informazioni complesse o di laboriosa reperibilità, nel qual caso il Sindaco indica il maggior termine necessario che, di regola, non superi i trenta giorni.

4. Spetta al funzionario responsabile del procedimento al quale l'informazione si riferisce:
 - a) predispone la lettera di risposta, positiva o negativa, al Consigliere sottoponendola alla firma del Sindaco;
 - b) disporre e curare la ricerca dell'informazione richiesta;
 - c) esibire l'informazione al Consigliere richiedente;
 - d) eseguire e autenticare le copie dei documenti richiesti;
 - e) trasmettere al richiedente la lettera di risposta, allegando gli eventuali documenti o notizie;
 - f) inserire nel fascicolo la nota ricevuta firmata dal Consigliere;
 - g) osservare i termini fissati dal Sindaco, come previsto dal comma terzo di questo articolo.

5. Le informazioni sono richieste e rilasciate al Consigliere Comunale, per l'uso limitato all'esercizio dei diritti di elettorato passivo:
 - a) in esenzione dell'imposta di bollo, a norma del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642, allegato B, n. 1;
 - b) in esenzione dei diritti di segreteria, a norma della Legge 8 Giugno 1962 e successive modificazioni, tabella D), n. 8;
 - c) senza rimborso spese.

ART. 25 - ASPETTATIVE, PERMESSI, INDENNITA' DI MISSIONE

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto all'indennità di missione prevista dalla legge, oppure, a loro richiesta, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, per il pernottamento e per il soggiorno.

ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale al Sindaco, od al Segretario che ne danno notizia al Consiglio.
La giustificazione può essere effettuata mediante comunicazione fatta al Consiglio dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Il Consiglio, nei modi previsti dall'art. 15 del presente regolamento, dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente all'adunanza deve, prima lasciare l'aula, avvertire il Segretario Comunale perchè sia presa nota a verbale.

ART. 27 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative e ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestione di servizi, incarichi professionali remunerativi, riguardanti il Comune o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. L'obbligo della astensione sussiste, sia quando il Consigliere è oggettivamente e personalmente interessato, sia quando vi abbia interesse oggettivo il coniuge, un parente e fino al quarto grado, un convivente abituale, una persona con cui il Consigliere ha rapporto di affiliazione o di tutela. Tale obbligo sussiste anche quando il Consigliere è gerente di un ente, di una associazione anche di fatto, di un comitato o di una società che ha interesse al provvedimento.
3. I divieti di cui ai precedenti commi comportano l'obbligo di assentarsi dall'aula per tutto il tempo della discussione e votazione della deliberazione.

4. La Verifica dell'esistenza dell'obbligo di astenersi è lasciata alla valutazione e alla personale responsabilità del Consigliere. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, qualunque membro del Consiglio può sollevare, in qualunque adunanza, la questione della mancata astensione obbligatoria di un Consigliere dalla partecipazione ad una deliberazione.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti ed affini entro il quarto grado.
6. Anche se non obbligato, ogni Consigliere può, per motivi personali o politici di opportunità, dichiarare di astenersi dal partecipare ad una o più deliberazioni, assentandosi dall'aula.
7. I Consiglieri che devono o intendono astenersi informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 28 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono espressamente che un determinato organo, collegio o commissione sia composto interamente da Consiglieri Comunali, questi devono essere nominati dal Consiglio, in seduta pubblica e con voto segreto.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23.4.1981 n. 154.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

ART. 29 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

ART. 30 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 31 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene:
 - l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza;
 - la sede ove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi;
 - l'indicazione se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza;
 - l'indicazione se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione;
 - l'indicazione che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno;
 - nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, l'avviso contiene gli orari d'inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza;
 - quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, contiene la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei

Consiglieri. L'adunanza deve essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare le convocazioni.

ART. 32 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno, che viene inserito all'avviso di convocazione del quale ne forma parte integrante.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, sentita la conferenza dei Capigruppo, l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo comma.
3. Per le proposte di deliberazione, mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate ai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 18 - 19 - 20 del presente regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 40. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.

ART. 33 - CONSEGNA: MODALITA'

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo del messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno in cui la

stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini dalla legge e dal regolamento.

ART. 34 - CONSEGNA: TERMINI

1. L'Avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione ed è necessario che l'avviso ne faccia espressa menzione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere, nell'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al

comma terzo possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 35 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei quattro giorni precedenti a quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e gli elenchi relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Della convocazione è data notizia alla cittadinanza mediante apposito manifesto.

ART. 36 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei 4 giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nella proposta di deliberazione depositata e nei relativi allegati. Alla proposta di deliberazione devono essere allegati i pareri di cui all'Art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni.

ART. 37 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.
I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tale comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.
Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
Di ciò viene preso atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 38 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di "seconda convocazione".
4. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno sei membri del Consiglio.
Non sono iscritte in adunanze di seconda convocazione le proposte per la cui deliberazione la Legge richieda un particolare numero legale.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avviso scritto la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al IV comma dell'Art. 34.
6. Quando l'avviso consegnato per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto a trasmettere l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta in seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno dell'adunanza di prima convocazione andata deserta.
Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con l'avviso da inviarsi almeno 24 ore prima

dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'Art. 34.

ART. 39 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'Art. 40.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 40 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare; a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso il Segretario Comunale, escano dall'aula.

ART. 41 - ADUNANZE "APERTE"

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni,

degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.

3. In particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del/ Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e della parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

ART. 42 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere il proprio pensiero, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta dello stesso Consigliere, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese a maggioranza dei voti.

ART. 43 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mentenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni Consigliere su un determinato argomento posto all'ordine del giorno ha diritto a due interventi che devono riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ART. 44 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano eccezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia municipale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando, da parte di persone che assistono alla adunanza, viene recato disturbo ai lavori della stessa od'al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala sino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, dichiara definitivamente interrotta la seduta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 45 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 46 - COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta.

3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
4. L'interrogazione è sinteticamente illustrata dal presentatore, con riferimento al testo della stessa, depositato entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza.
Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare di provvedervi all'Assessore delegato per materia.
L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di 10 minuti.
5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco e dell'Assessore delegato per materia.
6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza.
Il Presidente o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro 5 giorni successivi all'adunanza.
10. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la

stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi di urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

11. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

ART. 47 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 48 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato ad intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di 10 minuti e la seconda per non più di 5, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente e l'Assessore Delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 15 minuti ciascuno.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che sull'argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno 4 Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dessentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I Loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

ART. 49 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale, si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere presentate da ogni Consigliere prima che si inizi la discussione sul merito.
Se si vogliono proporre quando questa sia in corso, devono essere formulate per iscritto e firmate da almeno quattro consiglieri.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 3 minuti.

ART. 50 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" una censura mossa ad un Consigliere sulla sua condotta o l'attribuirgli fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti.
3. Al Consigliere che ha sollevato il fatto personale può rispondere solo il Consigliere od i Consiglieri che lo hanno censurato.
Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di 5 minuti.

ART. 51 - MOZIONE D'ORDINE

1. Il Consigliere può presentare, anche verbalmente ed in ogni momento della seduta, una "mozione d'ordine", chiedendo al Presidente l'osservanza di norme concernenti la disciplina dei lavori consiliari, di richiamo alla legge o al regolamento.
Il Presidente decide sull'ammissibilità della questione.
2. In caso di opposizione, sulla mozione d'ordine è ammesso a parlare, per non oltre 2 minuti, un Consigliere per ogni gruppo.
Quindi il Consiglio decide a maggioranza di voti palesi.

ART. 52 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di collaborazione e di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed esprime il proprio parere quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale sono stati assunti i pareri dei responsabili di settore.

ART. 53 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle deliberazioni è atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e la modalità di votazione.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo, in modo conciso, i concetti espressi da ciascun oratore.
Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento del proprio intervento in forma integrale e completa, essi devono fornirne copia al Segretario comunale contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Il Segretario può avvalersi dell'ausilio di registratori attivati nel corso della seduta.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando, nel corso dell'adunanza, il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che

possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

8. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale. /
9. I verbali delle deliberazioni vengono depositati a disposizione di tutti i Consiglieri e consegnati ai Capigruppo consiliari ad avvenuta esecutività prima della successiva adunanza.
10. Le deliberazioni che comportano modificazioni o revoche di altre deliberazioni esecutive devono farne espressa menzione.

ART. 54 - COMPETENZA DELIBERATIVA

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'Art. 32 della Legge 8.6.1990, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia da Leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
3. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni, ad esso attribuite, ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla Legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'Art. 32 della Legge 8.6.1990, n. 142, esclusivamente per le variazioni di Bilancio.

ART. 55 - FORME E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile di Settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione dell'entrata,

del Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile di Settore i pareri sono resi, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale.

3. Su qualsiasi emendamento presentato nel corso del dibattito, si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza ed il testo emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme al parere espresso dal Segretario Comunale.

ART. 56 - PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA: ANNULLAMENTO - REVOCA - MODIFICA - CONFERMA - CONVERSIONE

1. Il Consiglio Comunale, esercitando i poteri di autotutela che gli riconosce l'ordinamento giuridico, può deliberare, se sussiste un interesse pubblico, concreto ed attuale:
 - a) l'annullamento di una propria deliberazione di cui abbia accertato l'illegittimità;
 - b) la revoca di una propria deliberazione che riconosce inopportuna o non conveniente, in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne hanno determinato l'emanazione.
2. E' facoltà del Consiglio di modificare, confermare o convertire le proprie deliberazioni.

ART. 57 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Copia di tutte le deliberazioni del Consiglio è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.
La pubblicazione serve per dare pubblica notizia del perfezionamento dell'atto e consentire, a chi ne ha interesse, di presentare opposizioni, reclami e ricorsi.
Il computo dei giorni si esegue a norma dell'Art. 2963 del Codice Civile.
2. I Regolamenti Comunali, ad intervenuta esecutività, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio, a scopo di pubblica notizia, ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 58 - VOTAZIONI

1. L'espressione del voto è effettuata, normalmente, in forma palese distintamente per ogni proposta di deliberazione.
2. Ciascuna proposta di deliberazione, per dirsi accolta, deve ottenere un numero di voti non inferiore a quello prescritto dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento.
Può aversi:
 - a) Maggioranza qualificata, costituita da un numero speciale e particolarmente elevato di voti;
 - b) Maggioranza assoluta, costituita dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati al Consiglio;
 - c) Maggioranza relativa, costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei voti complessivamente espressi sulla proposta di deliberazione.
La maggioranza relativa si applica in tutte le votazioni per le quali non sia prescritta una maggioranza qualificata o assoluta.Nel calcolo delle suddette maggioranze qualificate e assolute, il risultato frazionario si arrotonda al numero intero superiore.
3. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi Articoli 59 e 60.
4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente.
6. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso;

- emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione e nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
- d) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 59 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

ART. 60 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente fa eseguire dal Segretario Comunale l'appello dei Consiglieri Comunali, i quali dichiarano il loro voto favorevole, contrario o la loro astensione. Il risultato della

votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale. ✓

ART. 61 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con le seguenti modalità:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è espresso con un sì' o con un no;
 - b) se si tratta di nominare una o più persone, il voto viene dato scrivendo il nome del prescelto.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti iniziando, in ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Terminata la votazione il Presidente dispone lo spoglio delle schede votate e raccolte in un'urna, con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, e del Segretario Comunale. Lo spoglio consiste nel computo delle schede valide, nulle, contestate e bianche, il cui numero totale deve corrispondere a quello dei Consiglieri votanti.

In caso di errore nella votazione, il Presidente ne dispone l'immediata ripetizione.

Sulle schede contestate decide immediatamente il Consiglio, a maggioranza di voti.

Al termine dello scrutinio, le schede sono vidimate dagli scrutatori e dal Segretario e conservate agli atti nel fascicolo.
6. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 62 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si Intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
Nella votazione con schede, di cui all'Art. 64 - comma 1 lett. b) - viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 63 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 64 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinandó la loro composizione numerica.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni effettuate da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

ART. 65 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, proposto da parte dei gruppi di minoranza.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali in carica. ✓
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

ART. 66 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
2. Le sedute della Commissioni sono pubbliche.
Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta competenti per materia possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

ART. 67 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette al Segretario Comunale per

l'istruttoria prevista dall'art.53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato Art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se i pareri sono, in tutto od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione, che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 68 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Responsabile di Settore.
2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possono essere consultate dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili di settore interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

I verbali della Commissione che tratta materie finanziarie, i Bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 69 - COMMISSIONI DI INDAGLNE

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di

gravi irregolarità effettuata dal collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 19 - secondo comma - della Legge 25.03.1993, n. 81, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai Responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferisce al Consiglio Comunale.
Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.
La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione.
I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, sulla proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli

stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ART. 70 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 71 - DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.


INDICE

ART. 1	- FINALITA'	PAG. 2
ART. 2	- INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	PAG. 2
ART. 3	- DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO	PAG. 3
ART. 4	- SEDE DELLE ADUNANZE	PAG. 3
ART. 5	- PRESIDENZA NELLE ADUNANZE	PAG. 3
ART. 6	- COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE	PAG. 4
ART. 7	- GRUPPI CONSILIARI	PAG. 4
ART. 8	- CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	PAG. 5
ART. 9	- FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA	PAG. 6
ART. 10	- RISERVA DI LEGGE	PAG. 7
ART. 11	- MANDATO CONSILIARE	PAG. 7
ART. 12	- ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA	PAG. 7
ART. 13	- DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI	PAG. 8
ART. 14	- DIMISSIONI - MORTE	PAG. 8
ART. 15	- DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA	PAG. 9
ART. 16	- SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI	PAG. 10
ART. 17	- DIRITTI DI INIZIATIVA	PAG. 11
ART. 18	- MOZIONI	PAG. 11
ART. 19	- INTERPELLANZE	PAG. 12
ART. 20	- INTERROGAZIONI	PAG. 12
ART. 21	- RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	PAG. 13
ART. 22	- DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'	PAG. 13
ART. 23	- DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	PAG. 14
ART. 24	- INFORMAZIONI DEL COMUNE: PROCEDIMENTO DI ACCESSO	PAG. 15
ART. 25	- ASPETTATIVE, PERMESSI, INDENNITA' DI MISSIONE	PAG. 16
ART. 26	- PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE	PAG. 17
ART. 27	- ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA	PAG. 17
ART. 28	- NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI	PAG. 18
ART. 29	- FUNZIONI RAPPRESENTATIVE	PAG. 18
ART. 30	- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 19
ART. 31	- AVVISO DI CONVOCAZIONE	PAG. 19
ART. 32	- ORDINE DEL GIORNO	PAG. 20
ART. 33	- CONSEGNA: MODALITA'	PAG. 20
ART. 34	- CONSEGNA: TERMINI	PAG. 21
ART. 35	- PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	PAG. 22
ART. 36	- DEPOSITO DEGLI ATTI	PAG. 22
ART. 37	- ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE	PAG. 23
ART. 38	- ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE	PAG. 23
ART. 39	- ADUNANZE PUBBLICHE	PAG. 25
ART. 40	- ADUNANZE SEGRETE	PAG. 25
ART. 41	- ADUNANZE "APERTE"	PAG. 25
ART. 42	- COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	PAG. 26

ART. 43	- ORDINE DELLA DISCUSSIONE	PAG. 27
ART. 44	- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	PAG. 27
ART. 45	- AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA	PAG. 28
ART. 46	- COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI	PAG. 28
ART. 47	- ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	PAG. 30
ART. 48	- DISCUSSIONE - NORME GENERALI	PAG. 30
ART. 49	- QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	PAG. 31
ART. 50	- FATTO PERSONALE	PAG. 32
ART. 51	- MOZIONE D'ORDINE	PAG. 32
ART. 52	- PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA ADUNANZA	PAG. 33
ART. 53	- VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA	PAG. 33
ART. 54	- COMPETENZA DELIBERATIVA	PAG. 34
ART. 55	- FORME E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI	PAG. 34
ART. 56	- PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA: ANNULLAMENTO - REVOCA - MODIFICA - CONFERMA - CONVERSIONE	PAG. 35
ART. 57	- PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI RE- GOLAMENTI COMUNALI	PAG. 35
ART. 58	- VOTAZIONI	PAG. 36
ART. 59	- VOTAZIONE IN FORMA PALESE	PAG. 37
ART. 60	- VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	PAG. 37
ART. 61	- VOTAZIONI SEGRETE	PAG. 38
ART. 62	- ESITO DELLE VOTAZIONI	PAG. 39
ART. 63	- DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI	PAG. 39
ART. 64	- COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI	PAG. 40
ART. 65	- PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI	PAG. 40
ART. 66	- FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	PAG. 41
ART. 67	- FUNZIONI DELLE COMMISSIONI	PAG. 41
ART. 68	- SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALE DEL- LE SEDUTE - PUBBLICITA' DEI LAVORI	PAG. 42
ART. 69	- COMMISSIONI DI INDAGINE	PAG. 42
ART. 70	- ENTRATA IN VIGORE	PAG. 44
ART. 71	- DIFFUSIONE	PAG. 44
INDICE		PAG. 45


Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 16 dicembre 1999.

IL SINDACO
(Rag. Giosuè Paninforni)






IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Domenico Figà)



=====
Publicato all'Albo pretorio del Comune dal 23 dicembre 1999 al 07 gennaio 2000, senza opposizioni.




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Domenico Figà)



=====
La deliberazione di approvazione del presente Regolamento, pubblicata nelle forme di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 47, II comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Domenico Figà)



=====
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 12 gennaio 2000 al 27 gennaio 2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Domenico Figà)



APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 51 DEL 18/12/2020

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 – MOZIONI

1.....

2. Le mozioni sono presentate al Sindaco, sottoscritte dal proponente e dagli altri Consiglieri aderenti. Se non indicato, è considerato proponente il primo firmatario. Il proponente può, comunque, essere sostituito da un altro dei firmatari quando non sia presente alla discussione. **ESSE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SUCCESSIVA SEDUTA CONSILIARE, SE PRESENTATE AL PROTOCOLLO PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA CAPIGRUPPO CHE PRECEDE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**, ed esaminate nelle forme previste per le altre proposte di deliberazione. **Diversamente, vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare seguente.**

Art. 19 – INTERPELLANZE

1. Ogni consigliere, da solo o d'intesa con altri, può presentare interpellanze, con le quali chiede al Sindaco di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta sua e della Giunta, in merito ad un determinato provvedimento assunto, o ad un argomento o problema di competenza comunale o di interesse per la comunità. L'interpellanza è sottoscritta dal proponente e dagli altri Consiglieri aderenti, ed è presentata al Sindaco. L'interpellanza è posta all'ordine del giorno nella successiva adunanza del Consiglio **SE PRESENTATE AL PROTOCOLLO PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA CAPIGRUPPO CHE PRECEDE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ESAMINATE** nelle forme previste per le altre proposte di deliberazione. **Diversamente, vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare seguente.**

2.....

Art. 46 – COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI

1.

2.

.....

10. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro **30** giorni dalla richiesta, salvo i casi di urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

11. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

SE I CONSIGLIERI INTERROGANTI RICHIEDONO ESPRESSAMENTE L'ISCRIZIONE DELL'INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA STESSA DEVE ESSERE PRESENTATA AL PROTOCOLLO PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA CAPIGRUPPO CHE PRECEDE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ESAMINATA NELLE FORME PREVISTE PER LE ALTRE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE. DIVERSAMENTE VERRA' DISCUSSA NELLA SEDUTA CONSILIARE seguente.